

STATUTO

A-Tono: The world in your hand - ETS

Art. 1. Costituzione e Denominazione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di *Associazione* disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “*Codice*”, avente la denominazione: “**A-Tono: The world in your hand – Ente del Terzo Settore**”, in breve denominabile anche come “**A-Tono – ETS**”.

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l’uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L’*Associazione* ha sede legale nel Comune di Milano, nei locali individuati dal *Consiglio Direttivo*.

2.2 Con deliberazione del *Consiglio Direttivo* potranno essere istituite sedi secondarie e uffici locali.

2.3 La durata dell’*Associazione* è illimitata.

Art. 3. Scopo e attività

3.1 L’*Associazione* non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale svolgendo in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del *Codice*.

ALLEGATO A

3.2 L'*Associazione* persegue le proprie attività:

a) nell'ambito della beneficenza diretta, con erogazioni o interventi a favore di soggetti svantaggiati, che necessitino di interventi chirurgici e terapie o di assistenza familiare, sociale o medico – sanitaria; per interventi si intendono erogazioni che integrino il reddito di soggetti in stato di bisogno a causa di condizioni culturali, psicologiche o socio - economiche e con riferimento a patologie acute o croniche per le quali devono essere affrontate cure i cui costi non potrebbero essere sostenuti dalla famiglia, ivi compresi i costi per il periodo di assistenza ambulatoriale e domiciliare che renda dignitoso lo status del malato, nonché quelli correlati alla permanenza dei familiari del malato nel luogo di degenza dello stesso;

b) nell'ambito della beneficenza indiretta, con erogazioni di denaro o beni o servizi a favore di aziende ospedaliere, cliniche, istituti o enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del *Codice*, per la realizzazione diretta di progetti aventi finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale negli ambiti:

- ✓ della formazione, mediante il finanziamento di esperienze formative (in Italia e all'estero) rivolte agli operatori dei suddetti soggetti e/o la concessione di borse di studio per studenti meritevoli e svantaggiati;
- ✓ medico – sanitario, per l'acquisto di attrezzature, mezzi e materiali;
- ✓ dell'assistenza sociale, a supporto di soggetti svantaggiati, anche mediante la fornitura di strumenti e servizi di IT agli enti suindicati;
- ✓ della ricerca scientifica, anche attraverso la fornitura di servizi di IT e telefonia, sempre a favore degli enti suindicati.

3.3 Per raggiungere i propri scopi, l'*Associazione* in particolare potrà, a mero titolo

ALLEGATO A

di esemplificazione:

- ✓ instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti, e realtà che manifestino la medesima volontà della stessa *Associazione*;
- ✓ stipulare convenzioni e contratti con istituti, enti, realtà pubbliche e private per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- ✓ sviluppare tecnologie di comunicazione, mettendo a disposizione della comunità, l'esperienza maturata nel settore del fondatore;
- ✓ richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, sia privati che pubblici;
- ✓ amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, ovvero dei quali abbia ad altro titolo la disponibilità.
- ✓ promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività, convegni per raccolta fondi per raggiungere gli obiettivi prefissati utilizzando anche le tecnologie proprie del fondatore;
- ✓ erogare borse di studio;
- ✓ svolgere attività di formazione, corsi e seminari inerenti agli scopi istituzionali della Associazione.

3.4 L'*Associazione* può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del *Codice*, nonché svolgere le attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del *Codice*.

Art. 4. Patrimonio e Fondo di dotazione

4.1 Il patrimonio dell'*Associazione* è costituito:

- ✓ dai beni conferiti in sede di costituzione dell'*Associazione*, quali risultano dall'atto costitutivo;

ALLEGATO A

✓ dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'*Associazione*,

✓ dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

✓ da donazioni, legati, lasciti.

4.2 I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'*Associazione* sono costituiti:

✓ dalle quote associative;

✓ dai redditi dei beni patrimoniali;

✓ dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

4.3 Il *Consiglio Direttivo* provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla *Associazione* nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

4.4 Il patrimonio dell'*Associazione*, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad *Associati*, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; è vietata inoltre ogni altra ipotesi di distribuzione indiretta anche di cui all'articolo 8 del *Codice*.

4.5 Il fondo di dotazione dell'*Associazione* è costituito dall'importo di € 15.000 da considerarsi patrimonio indisponibile.

Art. 5. Associati

5.1 Sono membri dell'*Associazione* coloro che, condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al *Consiglio Direttivo* con indicazione del

ALLEGATO A

domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa; l'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal *Consiglio Direttivo* e ha effetto dalla data della deliberazione; l'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato al richiedente fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del *Codice*.

5.2 Gli *Associati*, definiti anche *Soci*, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal *Consiglio Direttivo*. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'*Associazione*. La qualità di *Socio* non è trasmissibile.

5.3 Gli *Associati* hanno parità di diritti, compreso quello di voto; essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'*Associazione* si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal *Consiglio Direttivo* e la cui osservanza è obbligatoria per gli *Associati*; la partecipazione all'*Associazione* non può essere temporanea.

5.4 La qualità di *Associato* deve risultare da apposito registro tenuto a cura del *Consiglio Direttivo*.

5.5 La qualità di *Socio* si perde nei seguenti casi:

- ✓ per morte;
- ✓ per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al *Consiglio Direttivo*;
- ✓ per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità

ALLEGATO A

nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata

dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita

associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle

norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di

esclusione può ricorrere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione

della decisione di esclusione, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;

✓ per decadenza: la decadenza è pronunciata dal *Consiglio Direttivo* a

seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati

comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta

contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'*Associazione*.

5.6 L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere

comunicata all'interessato con lettera raccomandata o PEC e sono garantite le

cautele previste dal *Codice*. La riammissione può essere richiesta solo dopo che

siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art. 6. Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'*Associazione*:

✓ l'*Assemblea degli Associati*;

✓ il *Consiglio Direttivo*;

✓ il *Presidente*, il *Vice Presidente*;

✓ il Segretario generale;

✓ l'*Organo di controllo*;

✓ il Comitato scientifico.

6.2 Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 31 del *Codice* o facoltativamente è

nominato un soggetto svolgente al funzione di *Revisore legale dei conti*; questi,

anche in forma monocratica, può coincidere con l'*Organo di controllo* ove

quest'ultimo posseda i requisiti previsti dall'articolo 31 stesso.

Art.7.Assemblea

7.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del *Consiglio Direttivo* almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del *Consiglio Direttivo* e dell'*Organo di Controllo*. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il *Consiglio Direttivo* ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli *Associati*.

7.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione fissa anche la data per la seconda convocazione. L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'*Organo di controllo*, se nominato.

7.3 Ogni *Associato* maggiore di età ha diritto di voto; ogni *Associato* potrà farsi rappresentare da altro *Associato* mediante delega scritta; ogni *Associato* non può essere portatore di più di una delega; non sono ammessi voti per corrispondenza.

7.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

ALLEGATO A

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi;
- c. della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il *Presidente* e il soggetto verbalizzante.

7.5 L'*Assemblea* è presieduta dal *Presidente* del *Consiglio Direttivo*, assistito da un segretario, eletto dall'*Assemblea*.

7.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti; nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto; per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli *Associati*; le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

7.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal

Presidente e dal segretario della riunione.

7.8 Qualora l'*Associato* sia una persona giuridica, questa nominerà un suo rappresentante che parteciperà all'*Assemblea degli Associati*; ogni singola persona giuridica partecipante avrà un singolo diritto di voto.

7.9 Qualora il rappresentante della persona giuridica nominato per l'*Assemblea* dei soci non possa partecipare, questo potrà delegare un suo sostituto riconosciuto comunque dalla persona giuridica rappresentata.

Art. 8. Consiglio direttivo

8.1 L'*Associazione* è amministrata da un *Consiglio Direttivo* composto da 5 membri nominati dall'assemblea tra gli *Associati*; essi durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

8.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del *Consiglio*, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del *Consiglio* che li ha eletti.

8.3 Il *Consiglio Direttivo* è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

8.4 Le adunanze del *Consiglio Direttivo* e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e

ALLEGATO A

l'organo di revisione, se nominato.

8.5 Le riunioni del *Consiglio Direttivo* si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il *Presidente* e il soggetto verbalizzante.

8.6 Per la validità delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo* è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo* si redige processo verbale firmato dal *Presidente* e dal soggetto verbalizzante.

8.7 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di *Consiglio Direttivo*. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

8.9 Il *Consiglio Direttivo* si riunisce tutte le volte che il *Presidente* lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute

del *Consiglio Direttivo* sono presiedute dal *Presidente* o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

8.10 Il *Consiglio Direttivo* nomina tra i suoi membri il *Presidente*, il *Vice Presidente* e il Segretario generale che resteranno in carica quanto il *Consiglio* stesso.

Art. 9. Poteri del Consiglio Direttivo

9.1 Il *Consiglio Direttivo* è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a. assicurare il conseguimento degli scopi dell'*Associazione*;
- b. convocare le assemblee;
- c. deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d. redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e. emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'*Associazione*;
- f. acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare;
- g. l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'*Associazione*;
- h. stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i. sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j. negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'*Associazione*;

ALLEGATO A

k. decidere la partecipazione dell'*Associazione* a bandi, gare o procedure

selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e

sottoscrivendo i relativi atti;

l. costituire o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni

temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli

d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di

collaborazione con soggetti terzi;

m. conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

n. promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio,

convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi

dell'*Associazione*;

o. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto

espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

9.2 Il *Consiglio Direttivo* può nominare un Comitato scientifico, ai sensi

dell'articolo 13 del presente statuto.

9.3 Il *Consiglio Direttivo* può delegare alcune sue funzioni ad un Comitato

esecutivo, composto da tre dei suoi membri, o ad uno o più consiglieri.

Articolo 10 – Presidente – Vice Presidente

10.1 Il *Presidente* rappresenta legalmente l'*Associazione* nei confronti dei terzi e in

giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del *Consiglio*

che lo ha eletto e può essere rieletto. Il *Presidente* presiede l'assemblea, convoca e

presiede le riunioni del *Consiglio Direttivo*, ne cura l'esecuzione delle

deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori

dell'*Associazione*.

10.2 Il *Presidente* può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie

di atti.

10.3 Il *Consiglio Direttivo* nomina anche un *Vice Presidente*, che fa le veci del *Presidente* in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del *Vice Presidente* vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del *Presidente*.

Art. 11. – Segretario generale

11.1 Il *Consiglio Direttivo* elegge al suo interno il Segretario Generale. Il Segretario generale dura in carica tre esercizi, e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rieleggibile.

11.2 Al Segretario generale competono il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal *Consiglio Direttivo* e dall'assemblea, le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'*Associazione*, sempre nei limiti individuati dal *Consiglio Direttivo*.

Art. 12. L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

12.1 L'*Organo di controllo* e il soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti*, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'*Organo di controllo* si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'*Associazione* nomina un *Revisore legale dei conti* o una Società di revisione legale

ALLEGATO A

iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'*Organo di controllo* e il soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti*, ove non obbligatori per legge, sono organi e funzioni meramente facoltative, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'*Organo di controllo* e il soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti* durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di *Organo di controllo* e di soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti* sono incompatibili con quella di membro del *Consiglio Direttivo*.

12.7 L'*Organo di controllo* e il soggetto incaricato della funzione di *Revisore legale dei conti* relazionano al *Consiglio Direttivo* e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Articolo 13 – Comitato scientifico

13.1 Il *Consiglio Direttivo* può nominare il Comitato scientifico, composto da un numero variabile di membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività dell'Associazione.

13.2 Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un *Presidente* e ha funzioni consultive e propositive per il *Consiglio Direttivo*; in particolare il Comitato sottopone al *Consiglio* progetti ed iniziative per l'attività dell'*Associazione*.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

✓ esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal *Consiglio Direttivo*;

ALLEGATO A

✓ esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dall'*Associazione*.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico uno dei consiglieri dell'*Associazione* con funzione di segretario della riunione.

13.3 Il Comitato scientifico può essere convocato ogni qualvolta il *Presidente* lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 14 - Gratuità delle cariche

14.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale, al quale può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal *Consiglio Direttivo* all'atto della nomina e comunque nel rispetto di quanto previsto *Codice*.

Art. 15. - Bilancio

15.1 L'esercizio finanziario si chiude al 31 trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il *Consiglio Direttivo* procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Inoltre, il *Consiglio Direttivo* propone all'Assemblea dei soci entro il 31 Ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

15.2 Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'*Associazione* a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

15.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di

ALLEGATO A

gestione nonché di fondi, riserve o capitale ai sensi dell'articolo 8 del *Codice*,

salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano

effettuate a favore di altre Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o

regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Tutto il

patrimonio è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociali.

15.4 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e

87 del *Codice* e nei medesimi il *Consiglio Direttivo* documenta il carattere

secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di

cui all'articolo 5 del *Codice*.

Art.16. – Trasformazione

16.1 L'*Associazione*, può attuare le operazioni straordinarie previste dall'art. 42 bis

e 2500 octies del codice civile.

Art.17. - Scioglimento

17.1 L'*Associazione* ha durata illimitata; in caso di scioglimento dell'*Associazione*

l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione

del patrimonio secondo le norme di legge; nel caso di impossibilità di regolare

costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del *Consiglio Direttivo* potrà

chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio

residuo dell'*Associazione* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o

dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il

parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente

ALLEGATO A

interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.18. – Clausola compromissoria

18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli *Associati* o fra essi e l'*Associazione*, incluse le controversie promosse dai membri del *Consiglio Direttivo*, dai liquidatori e dall'*Organo di controllo*, se esistente, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto associativo in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della *Associazione*, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

18.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

18.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della *Associazione*.

18.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

18.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

18.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della

domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o

con l'accettazione delle cariche sociali

Art.19. Libri dell'Associazione

19.1 L'Associazione tiene, ai sensi dell'art. 15 del *Codice* il libro degli *Associati*, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo* ed eventuali altri libri istituiti dal *Consiglio Direttivo* in quanto utili od opportuni considerando la natura e la dimensione associativa.

19.2 Gli *Associati* hanno diritto di esaminare i libri associativi, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del *Codice*.

Art. 20. Legge applicabile

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.